

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 23 febbraio 2004,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Marchitello Dr. Claudio, Cerini Dr. Francesco,
Fonzo Dr. Ignazio Giovanni - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:
Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLO A.S. GIOVENTU' SANTONOFRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIPARNI/SANTONOFRESE DEL 2.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 67 dell'30.12.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta di copia degli atti ufficiali l'appello come sopra proposto dall'A.S. Gioventu' Santonofrese di Sant' Onofrio (Vibo Valentia) Ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 – APPELLO DELL' U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE ELENA BADALOCCHI IN PROPRIO FAVORE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39 N.O.I.F.– (Delibera della Commissione Tesseramenti– Com. Uff. n. 14/D dell'9.12.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Pontevigodarzere di Vigodarzere (Padova) per omessa sottoscrizione dell'appello. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

5 – APPELLO DELL' A.C. SERRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRESE/FORTITUDO LAMETIA DEL 14.12.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 72 del 12.1.2004).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Serrese di Serra di S. Bruno (Catanzaro). Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Marchitello Dr. Claudio, Torri Dr. Ettore, Goldoni Dr. Umberto - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

6 – APPELLO DEL G.S. NINFEA TORRELAGHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NINFEA TORRELAGHESE/AQUILA S.ANNA DEL 29.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana– Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell' appello come sopraproposto dal G.S. Ninfea Torrelaghese di Torre del Lago (Livorno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 – 0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

7 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALC. ANDREA BELLE' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2004 A SEGUITO DELLA GARA ALPO CLUB 98/ALPO BITUMI DEL 2.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 19 del 5.11.2003).

La C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come sopra proposto del calciatore Andrea Bellè. Ordina incamerarsi la tassa versata.

8 – APPELLO DELL'A.S. NOVA VIRTUS MONASTERACE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI:

- FRANCESCO SURACE FINO AL 14.2.2004
- DOMENICO MAMMOLENTI FINO AL 30.4.2004
- SERGIO RAVA FINO AL 30.6.2004
- PASQUALE QUARANTA FINO AL 30.12.2004

E AVVERSO L'AMMENDA DI €400,00 CON DIFFIDA DEL CAMPO A SEGUITO DELLA GARA NOVA VIRTUS/CHIARAVALLE DEL 14.12.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria– Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall' A.S. Nova Virus Monasterace di Monasterace (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S..Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 – APPELLO DELLO SPORTING 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIOLA CLUB ROMITO/SPORTING 2000 DEL 30.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., l'appello come sopra proposto dallo Sporting 2000 di Pisa, per omesso invio della copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Porpora Prof. Domenico, Giubilaro Dr. Aldo, Goldoni Dr. Umberto - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

10 – APPELLO DELLA S.S. CANOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANOSA /SANNICANDRO DEL 21.12.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell' appello come sopraproposto dalla S.S. Canosa di Canosa (Bari), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2 – 1 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

11 – APPELLO DELL' A.S.C. REAL CORIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2005 INFLITTA AI CALCIATORI COVELLO SANTO E GARASTO ENRICO – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 25 del 14.1.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall' A.S.C. Real Corigliano di Corigliano Scalo (Cosenza), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S..Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Torri Dr. Ettore, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Goldoni Dr. Umberto - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

12 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:

- LA DECLARATORIA DEL “NON LUOGO A PROCEDERE” NEI CONFRONTI DEL SIG. PASQUALE CASILLO;
- IL PROSCIoglimento DELL'U.S. AVELLINO, RISPETTIVAMENTE PER :
- SIG. PASQUALE CASILLO, VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 C.G.S.,
- U.S. AVELLINO, VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMI 3 E 4, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLO STESSO PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti– Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata improcedibilità,

con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per l'esame di merito.

13 – APPELLO DELL' U.S. AVELLINO AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE E L'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA AL SIG. MONACHESI STEFANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL' ART. 47 REGOLAMENTO L.N.P. E ALLA CIRCOLARE N. 17 L.N.P DEL 10.9.2003,**
- **DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 ALL'U.S. AVELLINO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S.,PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti– Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004).**

La C.A.F. respinge l'appello come sopraproposto dall' U.S. Avellino di Avellino. Ordina incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

3- APPELLO DELL' U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE MARA ZABBEO IN PROPRIO FAVORE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39 N.O.I.F.– (Delibera della Commissione Tesseramenti– Com. Uff. n. 14/D dell'9.12.2003).

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'esame dell'appello come sopraproposto dall'U.S. Pontevigodarzere di Vigodarzere (Padova).

4 – APPELLO DELL' U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE ELISA BLANDA IN PROPRIO FAVORE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39 N.O.I.F.– (Delibera della Commissione Tesseramenti– Com. Uff. n. 14/D dell'9.12.2003).

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'esame dell'appello come sopraproposto dall'U.S. Pontevigodarzere di Vigodarzere (Padova).

Pubblicato in Roma il 24 febbraio 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro